



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2013, proposto da:
Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S. Onlus, rappresentato e difeso
dall'avv. Daniele Granara, con domicilio presso la Segreteria del TAR Veneto;

contro

Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, domiciliata in
Venezia, San Marco, 63; Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli
Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa Spa, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Comune di Venezia;

per l'annullamento

del provvedimento a firma del Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio, n.
2013/13580/DR-VE del 9 agosto 2013;

del verbale di sopralluogo redatto all'esito dell'ispezione effettuata ai sensi del
D.P.R. n. 367/1988 sull'isola di San Giacomo in Paludo, di cui alla scheda D.S.A.

n. VED0079 del 14.5.2013, a seguito di nota dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2013/7965/DR-VE ; e/o di ogni altra diversa verifica e/o sopralluogo svolti sull'isola medesima; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che,

Il bene in oggetto è stato affidato, in data 3 dicembre 1999, dall'Agenzia del Demanio, in concessione all'attuale ricorrente per la durata di anni sei.

Alla scadenza, la concessione è stata rinnovata per ulteriori sei anni.

Risulta, inoltre dagli atti, che la concessionaria ha chiesto, prima della scadenza di quest'ultima concessione (13 marzo 2013), il rinnovo della stessa, ma l'amministrazione non ha riscontrato detta istanza, limitandosi, in data 13 maggio 2013, ad inviare al concessionario il modello di pagamento del canone relativo al periodo 1 giugno 2013/31 maggio 2014, pari ad euro 5.893,84, eseguito dalla ricorrente in data 7 giugno 2013.

In data 14 maggio 2014 l'Agenzia del Demanio comunicava al ricorrente che, in pari data, avrebbe effettuato un sopralluogo sull'isola di San Giacomo in Paludo.

L'ispezione avveniva, considerata la contestualità della comunicazione, senza la presenza del concessionario ed in assenza di contraddittorio.

Successivamente l'Amministrazione comunicava che l'ispezione aveva accertato la violazione degli impegni assunti dal concessionario circa la manutenzione degli immobili ubicati nell'isola, nonché la violazione del divieto di subaffitto di porzioni dell'isola.

Contestualmente la resistente rappresentava l'intervenuta di manifestazione di interesse alla concessione dell'isola da parte di diversi imprenditori e la necessità, pertanto, di provvedere all'affidamento della concessione a mezzo di gara.

Conseguentemente disponeva il rilascio del bene entro il 30 settembre 2013, stabilendo, contestualmente, il corrispettivo per l'utilizzazione del bene senza titolo in euro 6.925,00 e trattenendo, a titolo di acconto, la somma già versata.

Osserva il Collegio che, in disparte le evenienze connesse al rapporto contrattuale intervenuto tra le parti, il cui scrutinio è di esclusiva competenza del giudice ordinario, la questione oggetto del presente ricorso riguarda, invece, unicamente la legittimità del provvedimento di diniego del rinnovo della concessione.

Preliminarmente il Collegio deve definire la natura del bene demaniale oggetto della presente vicenda giudiziaria.

Al riguardo è opportuno rilevare che l'indicata isola di S.Giacomo in Paludo è un'isola minore della laguna nord di Venezia.

La sua superficie, di circa 12.000 metri quadrati, è stata, nel corso dei secoli e per le note vicende storiche destinata a diversificate attività che hanno comportato la conseguente edificazione di circa 11.896 metri quadrati.

In pratica l'intera isola è occupata da manufatti di proprietà demaniale.

Svolta tale premessa è necessario considerare che l'art. 28 del cod. nav. include, nel demanio marittimo, le lagune, ossia gli specchi d'acqua in immediata vicinanza al mare e con questi comunicanti (lagune vive) ovvero separati e stagnanti (lagune morte).

A tale rilievo deve aggiungersi che l'art. 29 del cod. nav. considera pertinenze del demanio marittimo le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che insistono entro i limiti del demanio marittimo.

Allora, se si considera la peculiare e singolare conformazione dell'isola di S.Giacomo in Paludo sopra ricordata, si può, attraverso un mero processo sillogistico, configurare l'indicata isola, a tutti gli effetti, parte del demanio marittimo, indipendentemente dagli altri vincoli che su di essa insistono a titolo culturale e paesistico.

In altre parole.

L'isola in questione è, in buona sostanza, completamente urbanizzata, con manufatti di proprietà statale che, in relazione alla loro peculiare ubicazione costituiscono certamente una pertinenza della laguna, questa, incontrovertibilmente, con carattere di demanio marittimo necessario.

Quindi il bene demaniale in argomento è, di fatto e di diritto, una generalizzata pertinenza lagunare, quindi, conseguentemente, compreso nel contesto demaniale marittimo.

Ciò detto è necessario, altresì, scrutinare, per completezza espositiva, un ulteriore aspetto della vicenda.

E' necessario, cioè, verificare il contenuto giuridico della concessione del bene in questione all'attuale ricorrente.

Emerge dagli atti che l'autorità pubblica ha affidato il predetto bene all'associazione ricorrente per fini sociali, con l'obbligo di provvedere alla manutenzione ed al restauro dei manufatti ivi esistenti.

Sostiene la ricorrente ed il fatto non è stato contestato dalla resistente, che la concessionaria ha restaurato diversi immobili che insistono nell'isola, promosso attività didattiche volte alla valorizzazione culturale del bene, ha, altresì, avviato campagne di scavi archeologici con l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha

organizzato, nell'isola, numerosi convegni ed altri eventi sociali ed ha offerto, con cadenza bisettimanale, l'apertura dell'isola per visite guidate ai turisti.

Tale attività sociale, culturale, ricreativa e turistica svolta sull'isola in questione dall'attuale ricorrente, in conformità dei propri compiti statutari non è stata contestata, né risulta provato dalla resistente un diverso uso del bene demaniale da parte della onlus ricorrente.

Pertanto l'Amministrazione non ha dimostrato che la destinazione del bene, nei termini indicati dal contratto accessivo alla concessione e secondo le finalità istituzionali proprie della ricorrente espresse nello statuto, è stata disattesa, nel senso che il bene in questione è stato utilizzato per esclusive finalità private.

Tale evenienza comporta, in uno con la riconosciuta demanialità marittima del bene, l'applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, così come convertito nella L. 25/2010 che statuisce, ex lege, la proroga, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche-ricreative in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Nel caso di specie la durata della originaria concessione andava a scadere prima del sopraindicato termine, per cui l'Amministrazione, con il provvedimento in epigrafe censurato ha, all'evidenza, violato il dispositivo normativo primario che ha statuito, come detto, una proroga, ex lege, delle concessioni, come quella in capo al ricorrente, sino al 31 dicembre 2020.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato annullato.

Sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)